

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto

lf

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.R. n°503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n°173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 del 24/11/2015;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2016) 8969 del 20/12/2016;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2017) 7946 del 27/11/2017;

VISTA la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvata dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2018) 615 del 30/01/2018;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n.696 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta, in esecuzione della delibera di Giunta n.47 del 13 febbraio 2018, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) del PSR-Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.D.G n°1595 del 05/12/2016 che approva le disposizioni attuative, parte specifica, della sottomisura 8.1 "*Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*";

VISTO il Decreto Ministeriale 2490 del 25/01/2017, pubblicato nella GURI del 29/03/2017, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 20 definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali;

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso;

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'AdG contestualmente all'approvazione delle Griglie di elaborazione delle singole Misure/Sottomisure;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nei bandi e nelle Disposizioni Attuative della Misura/Sottomisura;

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della sottomisura 8.1 *"Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"* di cui all'art. 62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e AdG ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità (impegni, criteri e obblighi);

VISTA la nota prot. n. 25138 del 12/10/2017 del Servizio 7 Dipartimento Sviluppo Rurale - *"Gestione Fondi Comunitari"* con la quale sono state trasmesse le griglie di riduzione ed esclusione relative alla sottomisura 8.1;

VISTA la nota prot. 64276 del 28/12/2017 con la quale si convoca apposita riunione con il Servizio 7 per concordare le modifiche da apportare alle griglie di riduzione ed esclusione proposte;

VISTA l'e-mail del 12/02/2018 con la quale il Servizio 7 invia le schede di riduzione ed esclusione della sottomisura 8.1 con le modifiche concordate;

VISTE le percentuali di riduzione proposte con la citata nota del Servizio 7 Dipartimento Sviluppo Rurale - *"Gestione Fondi Comunitari"* che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

RITENUTO, pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M 2490 del 25/01/2017 pubblicato in GURI 29/03/2017, per la sottomisura 8.1 *"Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"* con un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto del sostegno, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

di approvare - in attuazione del D.M. 2490 del 25/01/2017 - come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse percentuali di riduzioni, nonché l'esclusione con riferimento alla sottomisura 8.1 *"Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"* del PSR Sicilia 2014/2020;

Art. 2

di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle previsioni del citato D.M. 2490, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi alla Sviluppo Rurale ed alla condizionalità ed alle disposizioni attuative, parte specifica;

di dare atto, altresì, che – in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento – restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati;

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, alla quale viene trasmesso per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, li 06-03-2018

Il Dirigente Generale
(Carmelo Frittitta)



Allegato A) al DDG n° ~~367~~ del ~~06-03-2018~~
P.S.R. Sicilia 2014/2020

Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/ all'imboschimento”

Quadro delle esclusioni, riduzioni e sanzioni

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno, o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il mancato raggiungimento/mantenimento degli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal programma d'investimento, qualora gli stessi incidano sull'ammissione al finanziamento dell'iniziativa progettuale, comporta la decadenza totale del contributo.

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del PSR, nonché nelle disposizioni specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno (inclusa l'assenza di doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti).

b) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato dichiarazioni mendaci oppure abbia ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tal caso, il beneficiario è escluso dalla stessa sottomisura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 D.M. 2490/2017).

c) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accetta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

d) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. 2490/2017 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo".

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento" la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

Descrizione impegno	Riferimento normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento di controllo	Sanzione in caso di inadempienza
Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno	Disposizioni attuative specifiche/Provvedimento di concessione dell'aiuto/ VCM	Amministrativo	Documentale	Verifica dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno conformemente a quanto previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto mediante la verifica della data del CRE/ certificato ultimazione lavori	Riduzione graduale
Rispetto del piano di coltura e conservazione, allegato al progetto	Disposizioni attuative specifiche/ VCM	Ex - post	In campo	Verifica che nelle annualità successive alla esecuzione dell'impianto sono state eseguite tutte le operazioni e cure colturali previste nel piano di coltura e conservazione allegato al progetto	Riduzione graduale
Rispetto tempi di presentazione della domanda di saldo e di tutta la documentazione prevista a corredo	Disposizioni attuative parte generale / Disposizioni attuative specifiche/ VCM	Amministrativo	Documentale	Verifica della data di presentazione della domanda di pagamento a saldo	Riduzione graduale
Libro contabile dedicato, dove annotare tutte le entrate e le uscite concernenti la realizzazione dei lavori oggetto dell'intervento	VCM	Amministrativo	Documentale	Verifica della presenza, nel caso in cui il beneficiario sia un' Associazione, di un libro contabile dedicato, dove annotare tutte le entrate e le uscite concernenti la realizzazione dei lavori oggetto dell'intervento	Decadenza con revoca del decreto di concessione
Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ, ex post o in loco	Reg UE 808/2014 /Disposizioni attuative parte generale / VCM	Controllo in situ, ex post o in loco	In campo	EC 1673 - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€ La targa deve rispettare le dimensioni, i materiali ed i contenuti previsti dalle norme. EC 1674 - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00. La targa deve rispettare le dimensioni, i materiali ed i contenuti previsti dalle	Riduzione graduale
					Riduzione graduale

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi.					
				norme.	
				EC189 - Visibilità delle targhe e cartelloni	Riduzione graduale
				EC 1675 - Azioni informative collegate agli interventi - siti web (Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.)	Riduzione graduale
				EC 1676 - Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni (le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari devono occupare almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile)	Riduzione graduale
			Documentale	Si applicano le disposizioni previste dall'allegato al DDG del Dipartimento Agricoltura n. 3964 del 13 giugno 2016 "determinazioni delle percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici".	Riduzione graduale coerentemente a quanto disposto con D.D.G. 3964/2016

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità - Durata. La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme. La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, l'Amministrazione effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni e delle superfici quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dai piani di coltura, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento delle piantagioni realizzate e ai connessi adempimenti colturali.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per gli impegni specifici previsti dalla sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/imboschimento", sono di seguito riportate.

Il calcolo delle percentuali di riduzione da applicare richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. n. 2490 e va riferita al totale della spesa

Per la sottomisura 8.1 è così determinato.

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x >= 4,00	10

Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento per cause non direttamente dipendenti dalla volontà del beneficiario	Incidenza economica fino al 10% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto.	L'ultimazione dei lavori o delle opere è avvenuta entro i 30 giorni dal termine previsto
Medio (3)	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento per cause parzialmente dipendenti dalla volontà del beneficiario	Incidenza economica fino al 20% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto.	L'ultimazione dei lavori o delle opere è avvenuta tra il 31mo e il 60mo giorno dal termine previsto
Alto (5)	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento con assenza di motivazioni o giustificazioni	Incidenza economica superiore al 20% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto.	L'ultimazione dei lavori o delle opere è avvenuta oltre il 60 mo giorno dal termine previsto e comunque in tempo utile alla presentazione e liquidazione della domanda di pagamento che dovrà essere presentata entro 30 giorni della richiesta da parte dell'amministrazione, pena la revoca totale dell'aiuto concesso.

Rispetto del Piano di coltura e conservazione, allegato al progetto, ed eventuali altri obblighi

Il rispetto dell'impegno da parte del beneficiario deve avvenire secondo quanto specificamente previsto nel piano di coltura e conservazione approvato, nonché alle reali esigenze colturali dell'impianto.

L'impegno implica il rispetto da parte del beneficiario dei seguenti obblighi:

1	Effettuare il risarcimento delle fallanze soltanto con materiale di propagazione provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale
2	Effettuare gli interventi di controllo della vegetazione spontanea
3	Effettuare il risarcimento fallanze
4	Non utilizzare le superfici impiantate per colture agricole, anche in consociazione
5	Negli imboschimenti produttivi non effettuare innesti ed interventi di potatura finalizzati alla produzione da frutto
6	Effettuare eventuali necessarie irrigazioni di soccorso
7	Effettuare eventuali necessari interventi fitosanitari
8	Rispettare eventuali ulteriori prescrizioni dettate dall'Ispettorato Ripartimentale Foreste competente per territorio
9	Nei boschi a finalità produttiva non esercitare il pascolo
10	Nei terreni impiantati a bosco permanente, non esercitare il pascolo nei primi sei anni dalla data del collaudo e, successivamente, solo se autorizzato dall'IRF

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Violazione di uno degli obblighi sopra riportati da 1 ad 8	Superficie interessata all'infrazione inferiore o uguale al 20% della SOI	Non reiterato
Medio (3)	Effettuare il pascolamento non autorizzato dopo il sesto anno dalla data di collaudo dell'impianto e/o violazione di due obblighi da 1 ad 8	Superficie interessata all'infrazione superiore al 20% ma inferiore o uguale al 40% della SOI	Reiterato nel periodo di impegno
Alto (5)	Effettuare il pascolamento nei boschi a finalità produttiva o, nei boschi a finalità protettiva, effettuare il pascolamento nei primi sei anni dalla data del collaudo dell'impianto oppure violazione di tre o più obblighi da 1 ad 8	Superficie interessata all'infrazione superiore al 40% della SOI	Nei primi cinque anni successivi alla data di collaudo dell'impianto

Rispetto dei tempi di presentazione della domanda di pagamento di saldo e di tutta la documentazione prevista a corredo.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento entro 30 giorni dal termine previsto dal Decreto di concessione dell'aiuto, completa di tutta la documentazione prevista
Medio (3)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento compresa tra 31 e 60 giorni dal termine previsto dal Decreto di concessione dell'aiuto, completa di tutta la documentazione prevista
Alto (5)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione a corredo, oltre 60 giorni dal termine previsto dal Decreto di concessione dell'aiuto. In ogni caso la domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione, pena la revoca totale dell'aiuto concesso.

Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ, ex post, in loco.
 Modalità di rilevamento: controllo in campo.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Si associa al livello di infrazione della durata bassa	Mancato rispetto di uno dei seguenti EC: 1676 o 189	Dall'avvio delle attività di imboscamento e prima dell'impianto
Medio (3)	Si associa al livello di infrazione della durata media	Mancato rispetto di uno dei seguenti EC: 1673 o 1675. Mancato rispetto di entrambi i seguenti EC: 1676 - 189	Durante i lavori di impianto sino alla loro conclusione
Alto (5)	Si associa al livello di infrazione della durata alta	Mancato rispetto di entrambi i seguenti EC: 1673 - 1675. Mancato rispetto dell'EC 1674	Dopo la conclusione dei lavori di impianto, per il periodo di impegno

Il Dirigente Generale
 (Carmelo Priola)

